

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA PSICOLOGICO E/O DI PSICOTERAPIA

Il Dott. **ALESSANDRA CURTACCI** con studio in Via **BOMINACO n4, L'AQUILA** Partita
Iva: **01969700663** CF: **CRTL9N85R47A345T** e.-mail:
curtacci.alessandra@gmail.com PEC: **alessandra.curtaccl@psypec.it** Tel.-----
Cell: **3351354930** Iscritto al nr **2627** dell'Albo degli psicologi di (**ABRUZZO**) - d'ora
innanzi denominato "Dottore/Professionista/Psicologo".

E

Il **SIAF** - Sindacato Italiano Autonomo Finanziari - Sezione Regionale/Interregionale
ABRUZZO con sede legale in L'Aquila, Via Vasto 11 CF: 93118240667,
Tel.-----Cell. 3292605371 mail: segreteria nazionale@siafinanziari.it, PEC:
segreteria nazionale@pec.siafinanziari.it, nella persona del legale rappresentante, Eliseo
Taverna, nato a L'Aquila il 19/11/1966 d'ora innanzi denominato per brevità "SIAF".

PREMESSO CHE

Il **SIAF** in coerenza con i valori propri della Associazione Sindacale

– Sindacato Italiano Autonomo Finanziari - promuove iniziative e attività tese a favorire il
benessere sociale dei propri iscritti, volte all'acquisizione di approcci personali per un
miglior e proficuo inserimento negli ambienti di lavoro, nonché finalizzate al
miglioramento del clima organizzativo nei luoghi di lavoro.

In particolare, l'attenzione è rivolta a migliorare ed accrescere il benessere psico-fisico
dei propri associati e del proprio nucleo familiare, anche attraverso il supporto,
individuale e collettivo qualificato, di Psicologi o Psicoterapeuti. Mediante la presente
convenzione si intende pertanto agevolare la sostenibilità economica delle prestazioni di
supporto psicologico e psicoterapeutico individuale e organizzare eventi gratuiti collettivi.



TANTO PREMESSO

Il Sindacato e Il Dott. ALESSANDRA CURTACCI

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;

Art. 2

Il Professionista/Psicologo si impegna a fornire, a tariffe calmierate, le prestazioni professionali individuali indicate di seguito, a favore degli associati del SIA e dei familiari fino al secondo grado, compresi i conviventi alle seguenti condizioni (al costo minimo come indicato dal TESTO UNICO DELLA TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI):

la prima seduta di Consulenza e Sostegno o Psicoterapia sarà assicurata a titolo GRATUITO

➤ CONSULENZA E SOSTEGNO PSICOLOGICO

- | | |
|---|---------|
| - Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico individuale | € 35,00 |
| - Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico alla famiglia e alla coppia | € 45,00 |

➤ PSICOTERAPIA

- | | |
|---|---------|
| - Psicoterapia individuale per seduta | € 45,00 |
| - Psicoterapia alla famiglia e alla coppia per seduta | € 50,00 |

Le tariffe calmierate saranno applicate a tutti gli iscritti al Sindacato che certificheranno l'appartenenza alla associazione mediante l'esibizione in formato cartaceo o elettronico della tessera associativa, ovvero, in caso di familiari attraverso autocertificazione scritta dell'interessato.



Le parcelle verranno regolate, previa emissione di documentazione fiscale, direttamente a cura dei singoli iscritti.

Art. 3

Le parti, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione si impegnano, inoltre, a dare:

- Il SIAF ad organizzare dibattiti e convegni online o in presenza con propri oneri e strutture;
- Il professionista aderente, a parteciparvi ai fini scientifici e convegnistici - senza oneri - con il fine di incentivare e diffondere la conoscenza dei disagi sociali e le abilità e tecniche per contrastarli

A dare, infine, entrambe le parti, ampia diffusione alla presente inserendola sui rispettivi siti Internet, anche attraverso link di re-indirizzamento, articoli, post e comunicati stampa appositamente predisposti. Si precisa che tale forma divulgativa non costituisce "pubblicità medica/sanitaria/psicologica". Il Sindacato Italiano Autonomo Finanziari ha altresì facoltà di informare i propri associati individualmente o collettivamente, con il mezzo ritenuto più utile allo scopo.

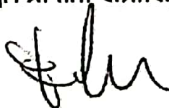
Art. 4

Il SIAF rimarrà, in ogni caso estraneo a ogni rapporto (anche di tipo economico) intrapreso volontariamente tra il Professionista e i singoli associati interessati ad avvalersi della presente convenzione, rispetto ai quali sarà qualificabile come soggetto terzo e manlevato fin d'ora.

Art. 5

Le parti si obbligano a conformare le attività conseguenti, attuative e/o connesse alla stipula della presente convenzione, alle vigenti disposizioni normative relative al trattamento e alla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e ss.mm., Regolamento (UE) 679/2016 e D.Lgs. 101/2018 e s.m.i.).

Tutte le informazioni e i dati di cui le parti verranno a conoscenza dovranno essere considerati riservati e non divulgabili. Nello svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione, le informazioni potranno essere utilizzate, in forma anonima e impersonale, solo ai fini statistici e di studio del fenomeno dei disagi sociali.



In tal senso, le parti, anche ad opera dei propri dipendenti e/o collaboratori, si obbligano ad adottare tutte le cautele necessarie per mantenere il riserbo su dati e notizie.

Art. 6

La presente convenzione non prevede clausole di esclusiva e di irrevocabilità.

Art. 7

Durata:

1- La presente convenzione avrà **durata di un anno** a decorrere dalla data della sottoscrizione delle parti.

Alla scadenza naturale, la convenzione si rinnoverà automaticamente alle stesse condizioni se non interverrà disdetta.

2- Ove le parti desiderassero apportare modifiche, alla scadenza naturale, alle condizioni pattuite nella presente, dovranno procedere alla stipula di una nuova convenzione.

3- Fermo restando la scadenza naturale, le parti hanno facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento.

Il recesso, tuttavia, dovrà essere manifestato in forma scritta - a mezzo raccomandata

A.R. o P.E.C. - da inviarsi all'altra parte almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata dal recedente.

Art. 8

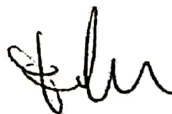
In caso di controversia sull'applicazione, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, il foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Roma. Le parti rinunciano sin da ora alla competenza di qualsivoglia altra sede.

Luogo e data

L'Aquila, 08/01/2024.

LE PARTI

Per il SIAF
Il Legale Rappresentante



Dott. ssa
Alessandra Curtacci

